

Sentenza: n. 106 del 1 aprile 2011

Materia: sanità pubblica

Limiti violati: articoli 81, quarto comma, della Costituzione.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente Consiglio dei Ministri

Oggetto: legge della Regione Veneto 4 marzo 2010, n. 17, «Istituzione delle direzioni aziendali delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche e delle professioni riabilitative, tecnico - sanitarie e della prevenzione» e, in particolare, dell'articolo 2 della legge regionale citata, nonché delle disposizioni a tale norma inscindibilmente connesse

Esito: illegittimità costituzionale della legge della Regione Veneto 4 marzo 2010, n. 17 (Istituzione delle direzioni aziendali delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche e delle professioni riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione).

Estensore nota: Carla Paradiso

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale nei confronti della legge della Regione Veneto 4 marzo 2010, n. 17 (Istituzione delle direzioni aziendali delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche e delle professioni riabilitative, tecnico - sanitarie e della prevenzione) e, in particolare, dell'articolo 2, nonché delle «disposizioni a tale norma inscindibilmente connesse», per violazione degli articoli 81, quarto comma, 97 e 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione.

La Corte costituzionale accoglie il ricorso e dichiara l'illegittimità costituzionale dell'intera legge della Regione Veneto, che istituisce due nuove direzioni aziendali, senza, però, prevedere la relativa copertura finanziaria entrando così in contrasto con l'articolo 81 Cost. secondo cui ogni nuova legge che comporti nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

La Corte afferma che *“ non può porsi in dubbio che la normativa introdotta comporti nuove spese, ancorché il suo carattere generico non ne consenta una precisa determinazione. La legge censurata, nell'art. 2, prevede l'istituzione di due «strutture complesse» (così definite nell'art. 2, comma 1), in assenza però di indicazioni circa il relativo organico e la disponibilità dei mezzi necessari per il loro funzionamento, nonché senza stabilire che alla detta istituzione si debba provvedere mantenendo invariati i costi complessivi sopportati dagli enti per il personale impiegato e per le strutture occorrenti al fine di renderlo operativo. “*

Inoltre, la Consulta dichiara di aver sempre ribadito *“l'applicazione alle Regioni dell'obbligo di copertura finanziaria delle disposizioni legislative (tra le più recenti: sentenze nn. 141 e 100 del 2010, nn. 386 e 213 del 2008, n. 359 del*

2007), con la precisazione che il legislatore regionale non può sottrarsi alla fondamentale esigenza di chiarezza ed equilibrio del bilancio cui l'art. 81 Cost. s'ispira.

Inoltre, aggiunge e chiarisce la Corte: *“la copertura di nuove spese deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in adeguato rapporto con la spesa che s'intende effettuare (sentenze n. 100 del 2010 e n. 213 del 2008).”*